

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Provincia di Treviso

COPIA

N° 69
del 30-12-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote dell'imposta municipale propria I.M.U. - anno 2015

L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di dicembre, alle ore 19:30, in Valdobbiadene, nella sala consiliare del "Palazzo Celestino Piva", convocato con avvisi scritti recapitati nei tempi e nelle forme previste dal regolamento, avendone dato avviso scritto al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito in seduta pubblica di 1° convocazione il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Fregonese Luciano	P	Simeoni Alvisè	P
Razzolini Tommaso	P	Piccolo Silvia	P
Geronazzo Pierantonio	P	Bolla Stefano	P
Bertelle Martina	P	Callegaro Fabio	P
Dall'Armi Elisa	P	Zago Rita	A
Bortolin Giorgio	P	Gatto Rosj	P
Miotto Marco	P	Corrado Paola	P
Puel Barbara	P	Mion Francesca	P
Comarella Osvaldo	P		

Presenti

n. 16

Assenti

N. 1

e il seguente assessore non consigliere:

Geronazzo Mariachiara	P
-----------------------	---

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Gianluigi Serafini.

Assume la presidenza il Sindaco, ing. Luciano Fregonese.

IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno e nomina scrutatori i consiglieri:

Bortolin Giorgio
Piccolo Silvia
Callegaro Fabio

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639 l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, 28 novembre 2014, che ha rivisto i criteri di assoggettamento dei terreni agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tale decreto prevede che questo Comune non sia più considerato montano ai fini dell'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli e quindi il pagamento entro il 16 dicembre 2014 (termine successivamente prorogato al 26 gennaio 2015) della relativa imposta dell'anno 2014;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato decreto legge n. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per gli immobili ordinari sono modulabili come segue:

- aliquota di base: 0,76 per cento, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi da 0,46% a 1,06%), esclusi gli immobili classificati in categoria D per i quali non è prevista la diminuzione ma solo la possibilità di aumento sino a 0,3 punti percentuali;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base (sempre nel rispetto della riserva di legge sugli immobili D):
 - a. fino allo 0,40 per cento nel caso di:
 - a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
 - a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - a 3) immobili locati;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011;
- ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all'abitazione principale, quindi esentati, dall'imposta gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, D.L. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, commi 707 e 708 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è concessa la detrazione di euro 200,00 per unità immobiliare:

- sulle unità immobiliari categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile;
- in data odierna vengono approvate dal Consiglio Comunale le aliquote e detrazioni relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che per effetto dell'applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità 2013"), dal 2013:

- gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D sono di spettanza dello Stato limitatamente al gettito derivante dall'aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera f, comma 380);
- è di spettanza del Comune l'intero introito derivante da tutti gli altri immobili, nonché l'eventuale quota eccedente derivante dall'applicazione di un'aliquota superiore rispetto all'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lettera a, comma 380);
- è di spettanza del Comune anche l'introito derivante da attività di accertamento (imposta, sanzioni e interessi) degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lett. f, comma 380), oltre che l'introito derivante da attività di accertamento per tutti gli altri immobili;
- non si applica la riserva statale sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lett. f, comma 380);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 32 del 29 luglio 2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC", che comprende anche la disciplina dell'IMU;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale del 12 dicembre 2014, n. 223, con la quale sono stati approvati lo schema del bilancio annuale 2015, del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 e relativa relazione previsionale e programmatica, che prevede, ai fini del rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, un'entrata per il 2015 derivante dalla quota dell'IMU di competenza comunale pari ad euro 1.698.298,20 (oltre all'introito derivante da recupero dell'evasione) al netto della quota da destinare al fondo di solidarietà nazionale, come disposto dall'art. 16 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTI:

- il decreto ministeriale 28 novembre 2014, relativo all'assoggettamento all'imposta dei terreni agricoli, pubblicato in gazzetta ufficiale (serie generale n.284 del 6 dicembre 2014 - suppl. ordinario n. 93), del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, che prevede l'assoggettamento ad IMU dei terreni agricoli di questo Comune, fissando il termine per il pagamento dell'imposta al 16 dicembre 2014;
- il decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185, "Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario" (GU n. 291 del 16 dicembre 2014), che prevede lo spostamento al 26 gennaio 2015 del pagamento dell'imposta relativa al 2014, disponendo peraltro che l'aliquota di imposizione sia quella "base" disposta dal DL 201/2011, convertito in legge 214/2011, e quindi pari al 7,6 per mille, a meno che non siano state approvate dal Comune per i terreni "specifiche aliquote";

CONSIDERATO che, a seguito delle numerose modifiche della disciplina IMU la stima della base imponibile e del relativo gettito sconta un margine di aleatorietà;

VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai servizi da garantire;

VISTA la propria deliberazione 29 luglio 2014, n. 33, e ritenuto di stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote:

- aliquota ordinaria: 0,88 (zerovirgolaottantotto) per cento;
- aliquota per i terreni agricoli coltivati a "vigneto": 0,88 (zerovirgolaottantotto) per cento;
- aliquota per gli altri terreni agricoli: 0,46 (zerovirgolasei) per cento;
- aliquota abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze: 0,4 (zerovirgolaquattro) per cento e applicazione delle detrazioni di legge. Tali aliquota e detrazioni si applicano limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU;

DATO ATTO peraltro che:

- stante il susseguirsi delle modifiche normative in tema di IMU sui terreni agricoli, non è stato possibile adattare tempestivamente il bilancio di previsione in base al gettito derivante da tale fattispecie di imposizione;
- comunque l'imposizione dei terreni agricoli ad aliquota base del 7,6 per mille comporta a livello previsionale un maggior gettito stimato dal Ministero dell'Interno in € 179.712,70, compensato da un minore introito derivante da Fondo di solidarietà comunale;
- la prevista differenziazione delle aliquote per i terreni agricoli dovrebbe produrre un'entrata equivalente rispetto a quella stimata dal Ministero dell'Interno e che pertanto gli equilibri generali di bilancio vengono mantenuti;

- nel corso del 2015 si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio relativi alla risorsa dell'IMU e a quella del fondo di solidarietà comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), in base al quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento... omissis...”*;

VISTO l'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico enti locali), che prevede come termine per la deliberazione del bilancio di previsione il 31 dicembre dell'anno precedente al quale il bilancio di previsione si riferisce;

VISTO il comma 13 bis dell'art. 13, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dal DL 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 che così recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ...omissis... Il versamento della prima rata ...omissis.. è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata ... omissis... è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati nell'anno precedente.”*;

VISTO il parere espresso dalla 1^a commissione consiliare nella seduta 29 dicembre 2014;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), pt. 7, del D.Lgs. 267/2000, il parere del revisore dei conti, dr. Attilio Padoan, sull'approvazione della presente deliberazione (Allegato A);

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni:

- parere *favorevole* del Responsabile del servizio finanziario, dott. Santino Quagliotto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché alla regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate;

UDITA la relazione dell'assessore di reparto, Geronazzo Mariachiara;

ESAURITA la discussione sull'argomento, i cui interventi vengono riportati nel verbale della seduta al quale la presente fa riferimento, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile;

EFFETTUATA la votazione palese sulla proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti	n.	16
Votanti	n.	15

Voti favorevoli	n.	12
Voti contrari	n.	3 (Callegaro Fabio, Corrado Paola, Mion Francesca)
Astenuti	n.	1 (Gatto Rosy)

VISTO l'esito della votazione palese, come sopra riportato;

DELIBERA

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
2. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria -I.M.U. - da applicare a decorrere dall'anno 2015:
 - aliquota ordinaria: 0,88 (zerovirgolaottantotto) per cento;
 - aliquota per i terreni agricoli coltivati a "vigneto": 0,88 (zerovirgolaottantotto) per cento;
 - aliquota per gli altri terreni agricoli: 0,46 (zerovirgolasei) per cento;
 - aliquota abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze: 0,4 (zerovirgolaquattro) per cento e applicazione delle detrazioni di legge. Tali aliquote e detrazioni si applicano limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU;
3. di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;
4. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013;
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Indi la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, avendo la votazione palese dato il seguente esito:

Presenti	n.	16
Votanti	n.	15
Voti favorevoli	n.	12
Voti contrari	n.	3 (Callegaro Fabio, Corrado Paola, Mion Francesca)
Astenuti	n.	1 (Gatto Rosy)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to *Fregonese Luciano*

Il Segretario comunale
f.to *Gianluigi Serafini*

N. 31 di Pubblicazione

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 15-01-2015 al 30-01-2015, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Valdobbiate, 15-01-2015

Il Messo comunale
f.to *Viviani*

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 26-01-2015.

Valdobbiate, 26-01-2015

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to *Ivana Bovone*

Attestazione di conformità all'originale

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, sottoscritta elettronicamente a uso amministrativo.

Valdobbiate, 26-01-2015

Il dipendente incaricato

**Al Signor Sindaco
e al Consiglio Comunale
del Comune di Valdobbiadene**

Valdobbiadene, li 24 Dicembre 2014

Trasmissione E-Mail comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it

Vs. richiesta del 24.12.2014

Oggetto: parere ex art. 239, c. 1, lettera b) pt.7) Tuel 267/2000.

Il sottoscritto PADOAN Dr ATTILIO, quale revisore dei conti eletto dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 3 del 15.01.2013,

vista

la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.78 del 19-12-2014 - Approvazione aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" - anno 2015 - come trasmessa il 24.12.2014;

visti

- il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 (TUEL);
- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.Lgs. del 14 marzo 2011 n. 23;
- la Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446;
- lo Statuto e i regolamenti comunali;

premesso

che la Legge di stabilità n. 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; che l'articolo 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

dato atto

che risultano acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del TUEL 267/2000 e dell'art.3 del vigente regolamento sui controlli interni;

esprime

parere favorevole in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n.78 del 19-12-2014 - Approvazione aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" - anno 2015.

IL REVISORE DEI CONTI

Padoan Dr Attilio



IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VALDOBBIADENE

Padoan Dr Attilio

Corso del Popolo,300 - 45100 - ROVIGO - Tel. 3484405301 - fax 0425/070708 - e-mail: pec@pec.attiliopadoan.it